



PROCEDURA APERTA EUROPEA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER LA “FORNITURA DI UN NUMERO TOTALE MASSIMO DI 3 AUTOBUS, CLASSE I, LUNGHEZZA 9 METRI, PIANALE TOTALMENTE O PARZIALMENTE (LOW ENTRY) RIBASSATO, AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA, NUOVI DI FABBRICA, PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI LINEA URBANI”

CIG **BCC41BAA95**

CPV **34121100-2 Autobus pubblici**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA GENERALE

1. In esecuzione a quanto previsto nel provvedimento di indizione n. 3 del 31/07/2026 Autolinee Varesine s.r.l., intende procedere all'affidamento di una *“Fornitura di un numero totale massimo di 3 autobus, classe I, lunghezza 9 metri, pianale totalmente o parzialmente (Low entry) ribassato, ad alimentazione elettrica, nuovi di fabbrica, per servizi di trasporto pubblico locale di linea urbani”*, per un valore programmato di affidamento pari ad € 1.290.000,00, oltre iva.
2. La gara è, pertanto, finalizzata alla selezione di un operatore economico in possesso delle capacità tecniche, professionali ed economico-finanziarie richieste, che sia in grado di fornire n. 3 autobus ad alimentazione elettrica da adibire al servizio di trasporto pubblico locale di linea interurbana, secondo le modalità, le caratteristiche e i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Stante il valore complessivo stimato ex art. 14, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, Autolinee Varesine ritiene di procedere mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» (nel prosieguo «Codice»).
4. La presente procedura è aggiudicata secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
5. La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) messa a disposizione da Consip (accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it), mediante la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.
6. La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, comma 5, dell'Allegato I.3 del Codice.
7. Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è Fabrizio Laudi.
8. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) è l'Ing. Lorenzo Ceriani.
9. Le disposizioni del presente disciplinare (predisposto conformemente al bando tipo ANAC n. 1/2023, aggiornato con Delibera n. 148 del 1° aprile 2026), unitamente agli allegati tecnici e amministrativi, al Bando di gara, al Capitolato Speciale d'Oneri e agli altri atti posti a base di gara, regolano lo svolgimento dell'intera gara e definiscono obblighi, modalità operative, criteri di valutazione e condizioni contrattuali che gli operatori economici sono tenuti a rispettare ai fini della partecipazione e per la successiva esecuzione del contratto.
10. L'operatore economico concorrente dovrà, pertanto, formulare la propria migliore offerta nel rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare di gara, nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Oneri, caricandola a sistema nei tempi e con le modalità di seguito illustrate.

11. Con la partecipazione alla procedura di gara attraverso la presentazione di apposita offerta, il concorrente dà atto di aver pienamente riconosciute ed accettate le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare e documentazione di gara allegata.

1 – PIATTAFORMA

1.1 – PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

- a) La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Consip accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, contattare il call center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o

standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

1. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.
2. In ogni caso è indispensabile:
 - a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
 - b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
 - c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
 - d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno

stato membro;

- ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 – IDENTIFICAZIONE

1. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.
2. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.
3. L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
4. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
 - a) Bando di gara
 - b) Disciplinare di gara (DG) e relativi allegati, di seguito indicati:
 - Allegato A – Modello di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Allegato B – Modello marca da bollo;
 - Allegato C – Punteggi tecnici Offerta Tecnica;
 - Allegato D – Scheda tecnica del veicolo;
 - Allegato E – Modello di offerta economica;
 - c) Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati:
 - d) E- DGUE;
 - e) Schema di contratto;

2. La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Bandi e Gare”, al seguente link: www.varesine.it, e sulla PAD al seguente link: www.acquistinretepa.it.

2.2 CHIARIMENTI

1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, in via telematica, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, **fino a 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**
2. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
3. Ai sensi dell’art. 92, comma 2, lett. a) del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato nel presente disciplinare, per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima in calce alla documentazione di gara.
4. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.
3. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
4. In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
5. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, DURATA

1. Oggetto della presente procedura è la Fornitura, chiavi in mano, ad AV di un numero da uno a tre autobus nuovi di fabbrica, di lunghezza 9 metri (+/- 30 cm) e larghezza compresa tra 2,40 e 2,55 metri, pianale totalmente o parzialmente (Low entry) ribassato, per trasporto pubblico urbano di linea, classe I, categoria M3, alimentazione elettrica, come meglio specificato nella parte II del presente capitolato speciale d'oneri.
2. I veicoli oggetto di fornitura dovranno avere le caratteristiche definite agli articoli della Parte II del Capitolato Speciale d'Oneri, cui integralmente si rinvia.
3. Trattandosi di appalto avente ad oggetto la fornitura di autobus della medesima tipologia, marca e modello, l'affidamento è naturalmente previsto come unico lotto di fornitura; infatti, la tipologia tecnica e giuridica dell'appalto non consentirebbero, una suddivisione in lotti.
4. **CPV: 34121100-2 Autobus pubblici.**
5. L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo di ogni onere inerente alla fornitura dei veicoli quali eventuali collaudi presso l'UMC ed omologazioni CE, spese di trasporto e quanto altro necessario per dare i veicoli pronti, è il seguente:

Descrizione	Q.tà	Prezzo unitario [€ iva esclusa]	Prezzo Complessivo [€ iva esclusa]
Autobus classe I lunghi 9 m con alimentazione elettrica	3	430.000,00	1.290.000,00

6. Trattandosi di una mera fornitura non è stato redatto il Duvri; pertanto, i **costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero**. Trattandosi di mera fornitura, non si provvede alla stima di costi della manodopera.
7. L'affidamento è finanziato in parte con le risorse del PSNMS 2° quinquennio (2024-2028) di cui alla DGR Lombardia XII/5747 del 16 febbraio 2026 ed in parte con risorse proprie.

3.1 – TERMINE CONSEGNA FORNITURA

1. Relativamente alle tempistiche afferenti alla consegna dei mezzi, si precisa che all'atto della consegna, ciascun veicolo dovrà essere completo di tutti gli equipaggiamenti richiesti, corredato di tutti i documenti necessari all'immatricolazione, messo a punto e pronto all'uso entro il termine di 365 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. Il veicolo si intenderà consegnato alla data in cui si concluderà con esito positivo il collaudo. Per maggiori precisazioni circa le tempistiche e le modalità di espletamento delle operazioni di collaudo, si rimanda alle previsioni del Capitolato Speciale d'Oneri.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
2. In caso di concorrenti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
3. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
4. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.
5. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.
6. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.
7. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso qualora la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara e salvo che gli operatori economici coinvolti dimostrino - entro il termine assegnato dalla stazione appaltante - che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (art. 68, co. 14, D.Lgs. 36/2023):
 - * partecipazione in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete;
 - * partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario sia in forma individuale;
 - * partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale (ad eccezione delle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);
 - * partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
8. Nel caso in cui venga accertato quanto sopra, la stazione appaltante provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato (di norma 15 giorni), dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
9. Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

10. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto oggetto della presente procedura.
11. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).
12. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
3. Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
4. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

5. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
7. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
 - descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
8. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
9. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
10. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
11. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
12. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ulteriori cause di esclusione

13. Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la Stazione appaltante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

1. Per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti speciali, in quanto ritenuti proporzionati e attinenti all'oggetto della presente procedura:
 - idoneità professionale;
 - capacità economica e finanziaria;
 - capacità tecniche e professionali.
2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
3. L'operatore economico, che in fase di partecipazione alla procedura di gara autorizza la stazione appaltante ad operare le verifiche dei requisiti dichiarati per il tramite del FVOE, è tenuto ad inserire nel predetto fascicolo virtuale, i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti, anche se non coincidenti, con quelle oggetto della presente gara.

1. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;
2. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- **Fatturato globale** pari ad almeno € 2.500.000,00 IVA esclusa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.
1. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:
 - i per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - i per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

i dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

2. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto. L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

6.3 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della gara di **tre forniture analoghe** a quella oggetto della presente procedura, a favore di soggetti privati/misti/pubblci. A tal fine l'operatore economico dovrà produrre elenco delle principali forniture con l'indicazione degli importi, periodo e destinatari.
1. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: certificati rilasciati dal contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; contratti stipulati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; attestazioni rilasciate dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
3. Requisiti di idoneità professionale. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto:
 - ☐ da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - ☐ da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
4. Requisiti di capacità economico-finanziaria. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2.

deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

5. Requisiti di capacità tecnico-professionale. Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3. deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
6. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

1. Requisiti di idoneità professionale. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici
2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
3. Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
4. Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
3. Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
6. L'impresa ausiliaria deve:
 - possedere i requisiti di carattere generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - possedere i requisiti di carattere speciale oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
 - impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.
7. Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.
8. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.
9. Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.
10. Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
11. Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

1. Non previsti.
2. Modalità e tempistiche relative alla consegna dei mezzi sono meglio esplicitate nel Capitolato Speciale d'Oneri.

9. SUBAPPALTO

1. L'Affidatario esegue in proprio le forniture comprese nel contratto. È nullo l'accordo con cui è affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Il subappalto è ammesso ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi.
3. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.
4. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le forniture comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
 - c) all'atto dell'offerta siano state indicate le forniture o parti di forniture che si intende subappaltare.
5. In caso di subappalto, nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
6. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, pertanto di **€ 25.800,00 (venticinquemila ottocento/00)**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi previsti dall'allegato II.13 del Codice degli appalti.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 165,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2026” pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.
2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.
3. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell’offerta, anche in caso di inversione procedimentale, **attraverso l’accesso al FVOE; i concorrenti sono, pertanto, tenuti a caricarvi la ricevuta di avvenuto pagamento.**
4. Qualora la ricevuta di avvenuto pagamento non sia stata prodotta in sede di offerta e il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

1. L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L’offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
4. L’offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del 02/10/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione

dell'offerta.

5. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
6. Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.
2. L'«**OFFERTA**» è composta da:
 - A - Documentazione amministrativa;**
 - B – Offerta tecnica;**
 - C – Offerta economica.**
3. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
4. Si precisa inoltre che:
 - l'offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
5. Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione alla PAD.
6. La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.
7. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
8. Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**.
9. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
10. L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

11. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
12. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
14. A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
15. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica e l'offerta tecnica.
2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:
 - il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
 - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
 - la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante

dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara.

NON sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
 - la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
 - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
4. Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente** dalla procedura.
6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.
7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **cinque giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:
- a) domanda di partecipazione e annessa dichiarazione integrativa;

- b) E-DGUE;
- c) Capitolato Speciale d'Oneri sottoscritto per accettazione;
- d) Documentazione a comprova del pagamento imposta di bollo;
- e) Garanzia provvisoria, come da art. 10 del presente Disciplinare;
- f) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC (ove non caricato sul FVOE)

eventuale

- g) eventuali procure;
 - h) dichiarazione dei soggetti che si presentano in forma associata;
 - i) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.4;
 - j) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5;
2. Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate nella PAD non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "Area allegati aggiuntivi".

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

1. La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e nel Capitolato Speciale d'Oneri;
- la percentuale delle prestazioni da subappaltare alle piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 119 comma 2 del codice;
- di impegnarsi ad osservare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii, a pena di nullità assoluta del contratto;
- di dare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice, nel rispetto

di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui

si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

1. Il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 14/2019.
2. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 – DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

1. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo art. 94.
2. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
3. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
4. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data

di pubblicazione del bando di gara.

5. La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
6. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
7. L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
8. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;
- 4) il contratto di avvalimento premiale.

15.5 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

- b. 1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

- b. 2 le motivazioni per essere impossibilitato ad adottare misure di self cleaning impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- Gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato con indicazione dell'autorità da cui è stato emesso;
- Gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare con indicazione dell'autorità da cui è stato emesso;

c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- Gli estremi del provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) e dall'autorità da cui è stato

emesso

d) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

f) di partecipare in più di una forma e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente indicato, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

Nell'apposito step "offerta tecnica" sulla piattaforma, l'operatore economico, inserisce la documentazione relativa alla propria offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste per la domanda e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. scheda tecnica del veicolo (Allegato D)

2. Eventuali ulteriori allegati di corredo all'offerta tecnica proposta, nella specie dichiarazioni e certificazioni, così come richieste nell'allegato C – Punteggi Tecnici.

3. (eventuale) contratto di avvalimento premiale.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli

di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta "Offerta tecnica" devono essere sottoscritti:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La mancata presentazione della scheda tecnica del veicolo Allegato D nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà l'attribuzione di nessun punto al relativo criterio sempre che la stazione appaltante non ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

16.1 Presentazione del veicolo campione e prova tecnico-funzionale su strada

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri tecnici nn. 1, 2, 3 di cui all'Allegato C – Punteggi tecnici, i concorrenti ammessi alla fase di valutazione tecnica sono tenuti a mettere a disposizione della Commissione giudicatrice un veicolo campione/dimostrativo rappresentativo del modello offerto.

Il veicolo presentato dovrà essere omologato, marciante, assicurato e idoneo alla circolazione, nonché conforme, per gli elementi rilevanti ai fini della valutazione, alla configurazione tecnica offerta dal concorrente. Il concorrente dovrà produrre apposita dichiarazione attestante la corrispondenza tra il veicolo presentato e il veicolo offerto, indicando espressamente eventuali differenze non incidenti sugli elementi oggetto di valutazione.

La prova tecnico-funzionale sarà svolta prima dell'apertura delle offerte economiche.

La prova si svolgerà presso la sede della stazione appaltante Autolinee Varesine S.r.l. sita alla via Marconi n. 26 Bardello con Malgesso e Bregano, in una data, compresa tra il 12 e il 22 ottobre 2026, che verrà comunicata dalla stazione appaltante all'atto dell'apertura della busta tecnica. L'ordine di svolgimento delle prove sarà determinato mediante sorteggio o altra modalità oggettiva indicata dalla Commissione.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione del veicolo sulla base dei criteri previsti ai fini

dell'attribuzione dei punteggi di cui ai punti nn. 1, 2, 3 dell'Allegato C. Non saranno attribuiti punteggi per elementi non riscontrabili, non dimostrati o difformi rispetto a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

La mancata presentazione del veicolo campione, salvo causa di forza maggiore documentata e riconosciuta dalla stazione appaltante, comporta l'attribuzione di punteggio pari a zero per i sub-criteri valutabili esclusivamente mediante prova tecnico-funzionale. Qualora dalla prova emerga la non conformità del veicolo ai requisiti minimi inderogabili previsti dal capitolato tecnico, la stazione appaltante procederà all'esclusione dell'offerta per carenza di un requisito tecnico essenziale.

Delle operazioni di prova sarà redatto apposito verbale, contenente l'indicazione del veicolo presentato, delle modalità di svolgimento della prova, degli eventuali rilievi tecnici, delle difformità riscontrate e dei punteggi attribuiti dalla Commissione con relativa motivazione.

Le caratteristiche oggetto di valutazione e premiate in sede di gara costituiscono obblighi contrattuali dell'operatore economico nell'ambito dell'appalto e dei relativi contratti attuativi. La consegna di veicoli con caratteristiche peggiorative rispetto a quelle valutate comporterà l'applicazione dei rimedi previsti dal capitolato, ivi compresi penali, rifiuto della fornitura, risoluzione o escussione delle garanzie, secondo la gravità dell'inadempimento.

17. OFFERTA ECONOMICA

1. Nell'apposito step "offerta economica" sulla PAD, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello (allegato E) messo a disposizione dalla stazione appaltante, sottoscritto digitalmente, nelle modalità previste e descritte innanzi.
2. Si precisa che per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede altresì obbligatoriamente, la compilazione della stessa sul sistema.
3. In caso di discordanza tra quanto riportato nell'offerta economica generata dal sistema e quanto riportato nel modulo di offerta economica messo a disposizione dalla stazione appaltante, prevarrà quanto indicato in quest'ultimo.
4. L'offerta economica dovrà essere redatta in base al modello di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante e in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta, e dovrà contenere in cifre ed in lettere:
 - a) **il prezzo offerto** per il singolo autobus proposto, al netto dell'IVA.
5. Il prezzo offerto dovrà essere troncato alla seconda cifra decimale.
6. Tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA, comprensivi delle spese che l'operatore economico

dovrà sostenere per la consegna del veicolo e per consentire l'utilizzo dello stesso per il servizio pubblico di linea urbano.

7. Sono inammissibili le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
8. Non sono ammesse offerte parziali.
9. In caso di discrepanza tra il prezzo espresso in cifre ed in lettere, prevarrà l'importo più favorevole alla Stazione Appaltante.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19. CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati e articolati ***“nell’Allegato C - Punteggi tecnici”***, il cui contenuto si dà qui per richiamato integralmente, divenendo parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.

Relativamente al metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio relativo ai singoli criteri e sub criteri previsti per l'offerta tecnica si precisa che a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale “D”, è attribuito un coefficiente determinato sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, secondo la scala di misurazione riportata e descritta all'interno del file denominato ***“All.to C – Punteggi tecnici”***, in corrispondenza della descrizione di ogni criterio di valutazione.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procede a

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Non sono ammesse ulteriori forme di riparametrazione.

Quanto a criteri di valutazione cui è assegnato un punteggio tabellare "T", il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Quanto a criteri di valutazione cui è assegnato un punteggio quantitativo "Q", il relativo punteggio è assegnato, previa applicazione dell'apposita formula prevista dalla stazione appaltante per il calcolo del relativo punteggio, come meglio precisato all'interno del file denominato "All.to C – Punteggi tecnici" nell'apposita colonna dedicata all'indicazione del "Metodo di attribuzione del punteggio".

Per criteri di valutazione che prevedono il calcolo di distanze, la stazione appaltante verificherà la proposta dell'offerente ricorrendo a "Google Maps".

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio relativo all'Offerta Tecnica inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 35/70.

L'amministrazione non farà ricorso all'istituto della riparametrazione dei punteggi.

La gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, previa verifica dell'idoneità e fattibilità della stessa.

Si precisa che non possono costituire oggetto di variante i seguenti elementi:

- limiti di dimensione specificati nell'oggetto della fornitura;
- alimentazione elettrica;
- allestimento che consenta l'accesso ed il trasporto di passeggeri a ridotta capacità motoria, comprese le persone su sedie a rotelle;

20. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio per l'offerta economica (punteggio massimo di 30 punti), è attribuito tramite la formula seguente:

$$(P_{min} / P_i) \times 30$$

dove: P_{min} = prezzo minimo tra gli offerenti (valore dell'offerta più bassa pervenuta)

P_i = prezzo offerta i-ma (rappresentato dal valore dell'offerta in esame)

21. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo-compensatore:

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

$X = 1, 2, \dots, n$ [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

L'amministrazione non farà ricorso all'istituto della riparametrazione dei punteggi.

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono.

L'aggiudicazione avverrà sommando i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche.

In caso di pari merito, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio sugli aspetti qualitativi.

È, inoltre, facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
2. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

3. Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione telematica avrà luogo **il giorno 05/10/2026, alle ore 10:00.**
2. La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
 - della documentazione amministrativa;
 - delle offerte tecniche;
 - delle offerte economiche.
3. La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
4. **Inversione procedimentale:** la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.
Con l'180ne procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei primi due concorrenti in graduatoria.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche è prevista **per il giorno 05/10/2026 ore 10:00**; eventuali spostamenti saranno comunicati tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte tecniche presentate.

La commissione giudicatrice procede, all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

1. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte

ammesse sia pari o superiore a tre.

2. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi appaia anormalmente bassa.
3. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.
4. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
5. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.
6. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
7. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
9. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:
 - a) controllare la completezza della documentazione amministrativa,
 - b) verificare la conformità al presente Disciplinare della documentazione amministrativa;
 - c) attivare la procedura di soccorso istruttorio, se necessario.
2. Il RUP procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti del secondo in graduatoria.
3. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
4. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
4. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.
5. Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, il concorrente secondo in graduatoria.
6. La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.
7. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.
8. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.
9. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.
10. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.
11. Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023 non si potrà procedere a sottoscrivere il contratto se non decorsi 32 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall'aggiudicazione.
12. La Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto.
13. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare secondo le previsioni di cui all'art. 12.4 del Capitolato Speciale d'Oneri e degli artt. 106 e 117 del d.lgs. 36/2023.
14. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario

può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

15. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
16. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
17. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
18. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
19. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
20. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto di appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

29 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.
2. A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.
3. la Piattaforma consente, a seguito di aggiudicazione di una gara, l'accesso automatico agli atti agli Operatori Economici (ferma restando la possibilità per gli Operatori di richiedere, in fase di partecipazione, l'oscuramento della documentazione di partecipazione, a eccezione dei file generati dal sistema).
4. Nel caso in cui i partecipanti siano superiori a 5, i primi 5 partecipanti possono visualizzare la documentazione degli altri 4, mentre i partecipanti dal sesto in poi visualizzano solo la documentazione inviata dal vincitore della gara o del lotto.
5. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso la PAD.
6. Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.
7. Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

30 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita “Informativa relativa al Trattamento dei dati personali”.

Bardello con Malgesso e Bregano lì 25/08/2026

Firma